

Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2001)

dell'11 dicembre 2001

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 2001²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 3 luglio 2001 (programma d'armamento 2001).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 980 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 19 settembre 2001

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2001

Il presidente: Peter Hess
Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Anton Cottier
Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101
² FF 2001 4259

Appendice
(art. 1 cpv. 2)

Elenco dei crediti d'impegno

| Progetti | Crediti d'impegno fr. |
|--|--------------------------|
| – Difesa aerea | 513 000 000 |
| – Combattimento a fuoco | 168 000 000 |
| – Mobilità | 166 000 000 |
| – Istruzione | 53 000 000 |
| – Equipaggiamento generale | 80 000 000 |
| Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2001 | 980 000 000 |

2884